



CREDEMVITA

DESTINAZIONE FUTURO – Fondo Pensione Aperto By Credemvita

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. "white list" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e successive modificazioni prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005 possano destinare somme, fino al 10 per cento del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai seguenti attivi:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) quote o azioni di OICR, con gli stessi requisiti sulla residenza di cui alla lettera a), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla stessa lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati membri dell'Unione europea;

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, e **a condizione che gli investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui alla lettera b-ter) siano almeno pari al 5 per cento per l'anno 2026 (e al 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere degli investimenti qualificati**, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (rectius, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del predetto D.lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

Viene contestualmente abrogato il credito d'imposta del 9% (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "legge di stabilità 2015") collegato agli investimenti in attività finanziarie a medio/lungo termine introdotto a parziale mitigazione dell'incremento (dall'11% al 20%) dell'aliquota della predetta imposta sostitutiva disposto dalla legge di stabilità 2015. La norma è efficace a partire dal 1° gennaio 2017.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.300 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 26.500,00 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

Tassazione del TFR

Il conferimento al Fondo Pensione del TFR maturando avviene in neutralità d'imposta. Analogo regime trova applicazione relativamente al conferimento del TFR "pregresso", maturato prima del 1° gennaio 2007, che fosse eventualmente destinato al Fondo Pensione, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi con il datore di lavoro; il TFR pregresso dovrà essere imputato alla posizione individuale dell'iscritto nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione, che avverrà secondo i criteri di seguito indicati.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo. Tuttavia, per i c.d. "vecchi iscritti" che non hanno optato per l'applicazione del regime tributario al 1° gennaio 2007, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia la Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi la tassazione provvisoria.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2 -Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita vitalizia è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita vitalizia in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Per la parte di rendimento riferibile alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, il livello di tassazione effettiva è al 12,50% in quanto tale rendimento è imponibile nella misura del 48,08%.

Per le rendite vitalizie in corso di erogazione al 30/06/2014 i rendimenti finanziari della rendita sono soggetti a ritenuta al 20% per la quota parte proporzionale al periodo compreso dal 01/01/2012 al 30/06/2014 mentre per le rendite in corso di erogazione al 31/12/2011 i rendimenti finanziari della rendita sono soggetti a ritenuta al 12,50% per la quota parte proporzionale al periodo compreso fino a tale data.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione come sopra descritto.

La parte imponibile delle prestazioni erogate in forma di rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili è assoggettata a una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (tassazione dal 15% al 9%)

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- ❑ del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- ❑ del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

- ☐ del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina opera esclusivamente in riferimento alle anticipazioni erogate successivamente al 31 dicembre 2006 ed ai montanti maturati a decorrere da tale data.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4. Dichiarazione di responsabilità

La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 221.600.070 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it. Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

